

i doveri di giustizia obbligano subito, anche a prescindere dalla sentenza. Quella non obbliga prima della sentenza, benchè si sappia doverla subire quando il superiore la infligge; questi obbligano quando si sappia o si avverta doversi soddisfare alla parte lesa. Perciò la scienza di quella, durante il tempo della prescrizione, non offende la buona fede e neanche la validità della prescrizione; la scienza di questi, durante la prescrizione, offende la buona fede e ancora la validità della prescrizione.

Ecco adunque tutto quello che il giudice deve tener presente nei processi criminali per la privazione dei benefici, quando il reo voglia eccepire la prescrizione sui delitti da lui commessi.

CAPO IV.

Testimonianze.

Abbiamo fin qui parlato di due eccezioni che possono opporsi alla privazione del beneficio; vale a dire del possesso triennale e della prescrizione pei delitti. Non avendo luogo nessuna di queste eccezioni, ovvero essendosi opposte senza giusta ragione, si dà luogo al processo, la cui precipua parte consiste nella prova del delitto. E poichè per ordinario la detta prova si ricava soprattutto dalle testimonianze, mette bene, prima di esporre la tela processuale, di ricordare le norme precipue onde le testimonianze vogliono essere condotte in simili giudizi.

Le testimonianze, al dire di Schmalzgrueber (*De Iudic.* P. I. tit. XX, n. 1) sono "testium depositiones, seu asseverationes super facto aliquo." Ed i testimoni: "personae, quae de re, aut de facto aliquo dubio et controverso legitime evocatae testimonium dicunt."

Due sono le condizioni essenziali perchè le testimonianze possano valere in giudizio; e sono la *idoneità* e la *fedeltà* dei testi (*C. placuit, 1, de testib. et attestat.*). La *idoneità* si

ha quando non vi è nessuna proibizione di diritto o naturale o positivo; la *fedeltà*, quando non si può presumere la menzogna o la poca sincerità.

In quanto alla *idoneità*, sono esclusi dal far testimonianza:

a) i furiosi, i mentecatti, gli ubbriachi nel tempo della furia, della pazzia, della ubbriachezza;

b) gl'impuberi, e, per le cause criminali, i minori di anni 20, se pur non si tratti di delitti enormi, o di cause ardue, onde non possano aversi altre prove;

c) i ciechi, i sordi ed i muti, per ciò che non possano percepire coi sensi che loro mancano;

d) le donne nelle cause criminali assai gravi (*can. Mulierem, 33, q. 5*).

In quanto alla *fedeltà*, alcuni sono esclusi dal testificare contro qualsivoglia persona; altri contro alcune solamente. Sono esclusi dal testificare per qualsivoglia persona:

a) i corrotti con danaro;

b) gl'infami di diritto o di fatto, salvo pei delitti enormi o per cause in cui non possano aversi altre prove;

c) i rei di grave delitto, provato in giudizio, o gli accusati di grave delitto, di cui in giudizio si procede, con le eccezioni predette;

d) gli spergiuri (che abbiano altre volte spergiurato);

e) gli scomunicati, si vitandi, che non si possono ammettere; e si tollerati, che si possono respingere;

f) le persone molto povere e vili, quando però diano a sospettare che possano essere corrotte.

Sono esclusi poi dal far testimonianza in giudizio solo verso alcune persone:

a) i genitori nelle cause dei figli, ed i figli nelle cause dei genitori;

b) i fratelli, i consanguinei, gli affini e gli amici intimi quando trattasi di cause criminali;

c) i domestici a favore dei rispettivi padroni;

d) il socio di un delitto contro l'altro socio, tranne che pei maggiori delitti;

e) il nemico contro l'altro nemico;

f) i giudei, i pagani, gli eretici (dove questi non sono tollerati) contro i cristiani ed i cattolici;

g) i laici contro gli ecclesiastici, benchè possano accusarli in giudizio, e testificare nelle cause più gravi, quando manchino altre prove;

h) l'attore nella causa propria; il giudice nella causa che egli giudica; l'avvocato e il procuratore nella causa che difende o di che ha cura; il mediatore nel negozio di cui trovasi in mezzo; il garante nella causa di colui che garantisce; e in generale tutti coloro che dalla testimonianza possono riportare o vantaggio o danno considerevole.

Costoro non sono generalmente atti a testimoniare in giudizio, specie nelle cause criminali dei chierici. Vi ha però dei casi, in cui molte delle predette persone possono far da testimoni; i quali casi sono quando concorrano circostanze tali da non far temere la menzogna o la esagerazione che si presume: sta al superiore giudicare di questi casi. Così Schmalzgrueber *De testib.* Tit. XX, § I; Reiffenstuel L. II, Tit. X, § II, III, et IV, e comunemente i DD., i quali espongono ed esaminano largamente i casi predetti.

Per provare un delitto commesso, quante testimonianze si richiedono? — Non meno di due, giacchè, secondo l'Evangelio (Matth. XVIII, 17), "in ore duorum vel trium testium stat omne verbum." „ Così pure ogni diritto e tutti i DD. I due testi però devono essere *omni exceptione maiores*, vale a dire: *de quorum assertione nulla dubitatio nasci poterit*: ciò soprattutto, trattandosi di giudizi criminali, in cui si richiede una prova piena e convincente (Reiffenstuel l. c. § VIII, n. 233).

Un solo testimone produce una prova semipiena, che non basta alla decisione. Può valere solamente ad indurre presunzione, o anche vera prova in quelle cose che sono in favore di alcuno, come per provare che sia stato battezzato od ordinato o morto. Non mai però può bastare per la condanna di un reo.

E i due testi devono essere *contesti*, non già *singolari*. Diconsi *contesti* quei testimoni che depongono sulle stesse cose del fatto medesimo. Diconsi *singolari* quei testimoni che depongono non sulle stesse cose o non del fatto medesimo.

I testi *singolari* si suddividono in *avversativi*, in *diversificativi* ed in *amminicolativi*. — *Avversativi* sono quei testi che dicono cose contrarie fra loro, sia pur di un medesimo fatto, come quei vecchi che accusarono Susanna, di cui uno disse che la vide sotto un elce, l'altro sotto un lentisco (Dan. cap. XIII). — *Diversificativi* sono quelli che dicono cose non contrarie, ma diverse, che non giovano a provar qualche fatto, come, di un omicidio commesso da Tizio, uno ne faccia autore Caio, l'altro Sempronio. — *Amminicolativi* sono quei testi che dicono cose diverse, ma che concorrono a provar qualche fatto; p. e., dovendosi provare un furto, un teste dichiara di aver veduto rubare la cosa, un altro di aver udito il reo confessare il furto. Così pure, dovendosi provare il possesso di un fondo, un teste afferma di aver veduto il padrone arare la terra, un altro di averlo visto raccogliere il frumento.

Sono concordi i DD. nello insegnare che nè i testi singolari *avversativi*, nè i *diversificativi* possono formare una prova valida e convincente. Anzi concorrono a distruggere la prova, perchè dichiarano cose opposte ovvero estranee (Reiffenstuel l. c. n. 291 sq.).

Dei soli testi *amminicolativi* si può disputare circa la validità della prova. E la quistione è molto dibattuta fra i DD. Generalmente si ammette la validità della prova nei giudizi civili, non già nei criminali. Però quanto a' casi particolari, vi ha considerevole disparità di pareri. Il Farinacio, classico scrittore di tal materia, enumera i molti DD. che sono per l'affermativa e per la negativa (*De Testib.* Quaest. 66). Generalmente si accordano nello ammettere la prova dei testi singolari amminicolativi, secondo il detto Autore:

- a) nel dolo e nella simulazione;
- b) nelle minacce e nelle sevizie;

- c) nella mala fede;
- d) nella esplorazione dell'animo e della volontà di alcuno;
- e) nella presunzione del delitto imputato;
- f) nella fama (o diffamazione) di un delitto;
- g) nei delitti più gravi, come quelli di eresia, di simonia, di lesa maestà, di bestemmia;
- h) nelle cause di difficile prova;
- i) quando vi siano aggiunti altri amminicoli; p. e. molti altri testi singolari, la pubblica fama, ecc.

E che è da dire delle testimonianze singolari sulla condotta o sulle qualità di alcuno? Che è da dire sulla imputazione d'incontinenza o di adulterio? Basteranno per la condanna soli testi singolari amminicolativi? — Basteranno certamente per gli effetti civili, come per la separazione o per la restituzione della dote. Quanto però alla condanna, non mancano Autori che affermano. Nondimeno la sentenza più comune, seguita dal Farinacio l. c. n. 229, dal Reiffenstuel l. c. n. 307, da Schmalzgrueber l. c. n. 106, ecc., è che non basti. — Tuttavia quando i testimoni singolari siano eccezionalmente degni di fede; non siano pochi; attestino di più atti successivi e di altri amminicoli, da formare una morale certezza del delitto, non crediamo ingiusto il giudizio di condanna, nè da doversi riformare dal giudice di appello.

Ma se i testi, dall'una parte e dall'altra, sono contrarii, che cosa bisognerà fare?

Innanzi tutto in tal caso fa d'uopo, s'è possibile, concordarli, interpretando i loro detti in modo da non contraddirli. Così il c. *Cum tu*, 16, *de testib. et attestat.*: " *Dicta testium benigne interpretantur ne periurii reatu notentur, quia utrumque esse potuit.* „ Perciò se il fatto si potè compiere in più atti distinti, o in più luoghi, e in diversi tempi, o in modi diversi, si vedrà se i testi discordanti riferiscano la cosa nelle diverse circostanze indicate. Non si sforzi però il significato delle parole, altrimenti la prova non potrà esser

valida, benchè possa evitarsi il reato di menzogna e di spergiuro da parte dei testimoni (V. Farinacio l. c. Quaest. LXIV; Reiffenstuel l. c., n. 321 etc.).

Se poi non possono concordarsi i testi contrarii, in tal caso quando sono due soli di egual valore, prodotti da una sola parte, e si contraddicono, è certo che non provano nulla. Se sono più della medesima parte, e in maggioranza sono concordi, la loro testimonianza vale più di quella dei contrarii, benchè debilitata da questi, massime se versa sulla sostanza o sulle circostanze sostanziali delle cose; ciò però quando tutti dicano cose verosimili (Glossa in c. *In nostra*, 32, *de testib. et attest. v. adversa*; Abbas in cit. cap. n. 3; Pirhing L. II. tit. 20, n. 145). Lo stesso dovrà dirsi nel caso che due testi contesti siano conformi, e ne inducano un terzo, il quale si trovi contrario (Reiffenstuel l. c. n. 323).

Se i testi contraddicentisi sono dall'una parte e dall'altra, ecco le regole generali assegnate da' DD., che noi prendiamo dal Farinacio (l. c. Quaest. LXV):

- a) Si deve credere più a testimoni di maggior numero, anzichè a quei di minor numero;
- b) Si deve credere più ai testi più degni, benchè in minor numero, anzichè a quei meno degni, benchè di maggior numero;
- c) Si deve credere più a testi di condizione nobile e civile, purchè di buoni costumi; anzichè a testi di condizione plebea e vile;
- d) Si deve credere più a testi ricchi e benestanti; anzichè a poveri e bisognosi, salvo se questi siano di migliori costumi dei primi;
- e) Si deve credere più ad un teste dottore e bene informato; anzichè ad un teste ignorante;
- f) Si deve credere più a testi che riferiscono cose verosimili; anzichè a quei che dicono cose inverosimili, benchè più degni;
- g) Si deve credere più ai testi che favoriscono il reo, anzichè a quei che l'aggravano;

h) Si deve credere più a testi alle cui deposizioni concorrano altri amminicoli o presunzioni; anzichè a quelli, in cui ciò non ha luogo;

i) Si deve credere più a testi le cui deposizioni sono conformi al diritto comune; anzichè a quei che dicono cose difformi dal diritto;

l) Si deve credere più a testi che affermano; anzichè a quelli che negano, purchè non vi sia coartata del diniego (1), nè presunzione contraria;

m) Si deve credere più a testi chierici od uomini; anzichè a testi laici e donne, purchè questi ultimi non favoriscano il reo;

n) Si deve credere più a testi vicini e congiunti; anzichè a testi lontani ed estranei;

o) Si deve credere più a testi che depongono in specie; anzichè a quelli che depongono in genere;

p) Si deve credere più a testi che adducono la causa della scienza; anzichè a quelli che non l'adducono;

q) Si deve credere più ai testi morti, anzichè ai vivi, perchè la morte supplisce il giuramento e la citazione.

Sono questi i criterii che il giudice deve tener presenti nell'esame dei testi che si contraddicono, avvertendo che, aderendo agli uni anzichè agli altri, deve allegarne la ragione, desunta dai criterii predetti, e deve inserirla negli atti. Se però aderisce ai testi che favoriscano il reo, può fare a meno di allegare la detta ragione (Farinacio *l. c.*, numero 198).

Fin qui abbiamo esaminato il valore delle varie testimonianze in relazione fra loro. Occorre intanto ponderare il valore di ciascuna testimonianza, considerata in sè stessa.

(1) La *coartata del diniego* è quando, adducendosi la ragione della negazione, si fa chiaro che il teste *non vide* o *non udì*, quando certamente *non poteva non vedere* o *non poteva non udire*. Così se il teste dicesse che Tizio non intervenne alla rissa, dovrebbe aggiungere che egli fu presente tutto il tempo della rissa e vide tutti gli altri che stavano con lui, senza punto veder Tizio.

Un testimone può essere *de scientia*, *de credulitate*, *de auditu alieno*, *de fama*, e può essere *contraddicente* o *variante*. Esaminiamo ciascun caso.

Innanzitutto però avvertiamo che il teste nelle sue deposizioni deve dire la causa della scienza, vale a dire deve indicare esattamente come e da chi ha saputo la cosa che dichiara. Ciò è sì necessario, che senza la esposizione della detta causa di scienza, non si può tener conto della sua deposizione. Si ascolti il Reiffenstuel *l. c.* n. 243: " *Testes tenentur reddere causam scientiae, seu testimonii sui, quando desuper interrogantur, prout a iudice interrogari debent c. cum causam, 37, iuncta Gl. v. De causis h. t. Adeo quod alioquin dictum eius non valeret, c. Sicut nobis, 16, de Sent. et re iud. ac notat Glossa ib., v. De causis, et communis Doctorum.* "

Ora il testimone *de scientia* è quegli che ha conosciuta la cosa coi proprii sensi, con la vista e con l'udito, in quanto che ha veduto il fatto, ovvero ha udite le parole delittuose. Cotal modo di testimoniare può costituire la vera prova, essendo veri testimoni quei che depongono per propria scienza. Così il can. *Hortamur*, caus. 3, q. 9, ed il can. *Testes*, ead. caus. 3, q. 9. Così pure Reiffenstuel *l. c.*, n. 342 etc.

Il testimone *de credulitate* è colui che depone di credere che così vada la cosa. E crede così non per scienza propria, ma per indizii o per presunzioni. Cotal deposizione non può costituire la vera prova; ma vale quanto valgono gl'indizii e le presunzioni, su cui poggia la sua credulità. E però una sentenza che sia stata emessa dietro tali testimonianze, non passa in cosa giudicata. Così Farinacio *De testib.* Quaest. 68, n. 81; Mascardo *De probat.* concl. 459, n. 9.

Nondimeno vi hanno dei casi, in cui il teste *de credulitate* può far vera prova, e sono:

a) Quando assegna ragioni tali, da indurre una prova convincente, p. e. se dicesse di aver visto *solum cum sola*, *vel nudam cum nudo*, donde argomenta il fatto turpe: il che non varrebbe se avesse visto solo *simul confabulantes*,